

---

## Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

**COPIA**

---

**DATA 22/02/2022**

**N. 10**

**Oggetto :**

**APPROVAZIONE TARIFFE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2022.**

L'anno duemilaventidue addì ventidue del mese di febbraio alle ore sedici e minuti zero presso la sala delle adunanza sita al primo piano del Municipio.

Vengono convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

FAVRE FRANCESCO	Sindaco	Presente
SUSANNA MAURA	Vice Sindaco	Presente
BREAN LEO	Consigliere	Presente
CIOCCHINI MARCO	Consigliere	Presente
CONTE LINA	Consigliere	Presente
CORTESE PAOLA	Consigliere	Presente
DI MARTINO SARA	Consigliere	Assente
PEROSINO ALESSANDRO	Consigliere	Presente
PICCOLI FREDERIC	Presidente	Presente
ROLLANDIN CHRISTINE	Consigliere	Presente
SABOLO ALEX	Consigliere	Presente
TRIGLIA NICOLA	Consigliere	Presente
CASTIGLIONI MAURIZIO	Consigliere	Presente
MERLIN GIACINTA	Consigliere	Presente
CAMOS ERIK	Consigliere	Presente
IIRITI ANTONIO	Consigliere	Assente
JACQUEMET CARMEN	Consigliere	Presente

Totale Presenti:	15
Totale Assenti:	2

*Giustificano l'assenza i consiglieri Di Martino Sara e Iiriti Antonio.*

Assiste il Segretario Comunale Dott. MANTEGARI RICCARDO.

Il Sig. FREDERIC PICCOLI - Presidente assume la Presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all'ordine del giorno in oggetto indicata.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- l'articolo 21 rubricato "*Competenze del Consiglio comunale*" della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (*Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta*);
- l'art. 12 del vigente Statuto comunale e in particolare il comma 3 che attribuisce alle competenze del Consiglio comunale, tra le altre:
  - lett. g) *criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione di beni e servizi e determinazione delle tariffe stesse*;
  - lett. h) *determinazione delle aliquote e tariffe dei tributi*;
- il vigente Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 26 giugno 2018;

VISTI:

- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e ss.mm.ii. (TUEL);
- il D.lgs. 23 novembre 2011, n. 118 "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*" e ss.mm.ii. che introduce i vigenti principi in materia di contabilità degli Enti locali;
- il D.lgs. 10 agosto 2014, n. 126 "*Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 novembre 2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*";
- la Legge 24 dicembre 2012, n. 243 "*Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione*" e ss.mm.ii.;
- la L.r. 22 dicembre 2021, n. 35 "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge di stabilità regionale per il triennio 2022/2024). Modificazioni di leggi regionali*";

VISTI l'art. 27 comma 2 e l'art. 29, comma 1 della legge regionale 11 dicembre 2015, n. 19 "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Autonoma Valle d'Aosta (legge finanziaria per gli anni 2016/2018)*" che prevede che gli enti locali, le loro forme associative, i loro organismi ed enti strumentali debbano adottare, a partire dall'anno 2017, i soli schemi di bilancio e di rendiconto della gestione previsti dal TUEL che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, e sono tenuti a osservare le prescrizioni in materia di contabilità contenute nella Parte II del TUEL, novellato dalla disciplina dell'armonizzazione di cui al D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. e ad approvare i documenti contabili entro i termini previsti dalla normativa statale vigente;

VISTI:

- l'art. 151 del TUEL, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione, da parte del Consiglio, del bilancio di previsione e dei suoi allegati e che prevede che il termine possa essere differito con decreto del Ministro dell'Interno;
- il decreto del Ministro dell'interno del 24 dicembre 2021 che differisce il termine per la deliberazione del bilancio 2022/2024 al 31 marzo 2022 e autorizza l'esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163, comma 3, del TUEL;

VISTI:

- l'art. 172, comma 1, lett. c), del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. il quale dispone che vengano allegate al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali vengono determinate, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote di imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;
- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000 n. 388 (Finanziaria 2001), come sostituito dall'art. 27, comma 8 della Legge 448/2001 (Finanziaria 2002), il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali, coincide con la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Finanziaria 2007), il quale dispone che «*gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*»;

VISTA la L.r. 8 settembre 1999, n. 27 recante ad oggetto “Disciplina dell’organizzazione del servizio idrico integrato” e ss.mm.ii.;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 4149 del 02/12/2005, recante ad oggetto “*Applicazione della legge regionale n. 27/99 e s.m.i. – Approvazione del metodo per la definizione delle componenti di costo del servizio idrico integrato*”, e ravvisata la necessità di rispettare le prescrizioni di legge che prevedono la copertura del 100% dei costi di gestione del servizio idrico integrato (acquedotto, fognatura e depurazione);

RESO EDOTTO che, in attuazione della suddetta L.r. 27/1999, in Valle d’Aosta il servizio idrico integrato è organizzato sulla base di un unico ambito territoriale ottimale (ATO) coincidente con l’intero territorio regionale e che l’esercizio delle funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato è demandato, ai sensi dell’art. 3, comma 1, della L.R. 27/1999, ai Comuni costituiti in forma associata per sotto ambiti territoriali omogenei (sub-ATO) coincidenti sostanzialmente con i territori delle Unité des Communes valdôtaines

VISTE:

- la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas del 16/01/2013 n. 6/2013/R/COM ad oggetto “Disposizioni in materia di agevolazioni tariffarie e rateizzazione dei pagamenti per le popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nei giorni del 20 maggio 2012 e successivi”;
- la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas del 21 novembre 2013, n. 529/2013/R/COM ad oggetto: “*Modifiche ed integrazioni urgenti alle disposizioni per le popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nei giorni del 20 maggio 2012 e successivi nonché aggiornamento della componente UI1*”;
- la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas del 18 aprile 2017, n. 918/2017/R/IDR ad oggetto: “*Disposizioni in materia di agevolazioni tariffarie e rateizzazione dei pagamenti per le popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nel giorno del 24 agosto 2016 e successivi*” la quale istituisce le nuove componenti tariffarie **UI2** e **UI3** con decorrenza 1 gennaio 2018”;
- la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas del 27 dicembre 2019 n. 580/2019/R/idr ha istituito un’ulteriore componente tariffaria perequativa, denominata **UI4**, i cui introiti saranno destinati al potenziamento delle infrastrutture idriche, comprese le reti di fognatura e depurazione, e a garantire un’adeguata tutela della risorsa idrica e dell’ambiente, come previsto dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 221, all’articolo 58;

RICHIAMATE le seguenti note:

- la nota del BIM prot. n. 19026 in data 16/12/2014 che conferma l’applicazione del metodo tariffario regionale per i comuni valdostani;
- la nota della Regione Autonoma Valle d’Aosta in data 17/12/2019 relativa alla disciplina dell’applicazione delle componenti tariffarie UI2 e UI3, in accordo con quanto previsto dal metodo tariffario nazionale, prevedendo l’istituzione presso il BIM di due fondi nei quali far confluire le somme derivanti dalle suddette componenti perequative;
- la nota della Regione Autonoma Valle d’Aosta in data 4/09/2020 ad oggetto “*Servizio idrico Integrato – componente perequativa UI4*” relativa all’istituzione, con decorrenza dal 01/01/2020, da parte dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) dell’ulteriore componente tariffaria perequativa denominata UI4 destinata al potenziamento delle infrastrutture idriche, reti di fognatura e depurazione;

DATO ATTO che la gestione tecnica della rete idrica del Comune di Saint-Vincent, consistente nei servizi di gestione e manutenzione dell’acquedotto, dei fontanili e degli idranti comunali, dei

serbatoi e delle sorgenti, è gestita in forma associata con l'Unité des Communes Valdôtaines Mont Cervin, mediante esternalizzazione in appalto del servizio;

RICHIAMATA la scheda n. 006 allegata alla convenzione per l'esercizio associato di funzioni comunali per l'anno 2022, approvata con deliberazione della Giunta dell'Unité Mont-Cervin n. 132 del 20.12.2021, che indica quale tariffa di riferimento da applicare al servizio di depurazione per l'anno 2022, la misura di € 0,501 al Mc. (IVA 10% inclusa);

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 12/03/2021 ad oggetto "*Tariffe servizio idrico integrato anno 2021 – Determinazioni in merito*";

ATTESA la necessità di determinare le tariffe del Sistema Idrico integrato per l'anno 2022 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione 2022/2024 ed alla contestuale verifica della congruità delle stesse in relazione alla normativa vigente ed alle poste inserite nello schema di bilancio;

PRESO ATTO che la presente proposta di deliberazione, e la documentazione allegata, è stata altresì oggetto di esame da parte della 2<sup>a</sup> Commissione Consiliare Permanente in materia di Bilancio e attività produttive, competente per materia, in data 17/02/2022 come risulta dal verbale in atti, con il quale si esprime parere favorevole;

UDITI I SEGUENTI INTERVENTI, sotto la moderazione del Presidente del Consiglio comunale:

- **Sindaco Francesco FAVRE:** il Sindaco provvede all'illustrazione della proposta che comporta la conferma delle tariffe dell'anno precedente, quale segnale di stabilità e di entrata a regime del sistema di gestione della rete idrica. Segnala poi che la riqualificazione e il riordino della rete idrica sta arrivando a compimento e, soprattutto grazie alla posa dei contatori in collina, si prospetta un minor costo pro-capite dovuto all'ampliamento della platea dei contribuenti;
- **Consigliere Erik CAMOS:** ricorda che nell'anno 2018 c'è stato un aumento notevole della bolletta dell'acqua e chiede se sia stato applicato il conguaglio previsto a rimborso dei maggiori oneri a carico dell'utenza. Chiede poi quali siano gli interventi messi in campo per garantire l'ottimale funzionamento dell'acquedotto della collina;
- **Assessore Leo BREAN:** conferma che lo sconto a conguaglio del 2018 è stato applicato sulle bollette 2021;
- **Sindaco Francesco FAVRE:** risponde alla domanda sull'annosa vicenda della fornitura d'acqua della collina comunicando che si sta ponendo a regime l'utilizzo dell'acqua proveniente da Ayas, generando un miglioramento del servizio. In particolare sostiene che la dismissione del pompaggio dell'acqua da Brusson, che comportava ingenti costi di esercizio, è stata resa possibile dalla costruzione dell'acquedotto che prende l'acqua a Massoquin e alimenta le vasche del Col de Joux, garantendo peraltro un'erogazione d'acqua "*notevole*" pari a 7 litri al secondo per Saint-Vincent ed Emarèse. Con una serie di ulteriori collegamenti e "*piccoli accorgimenti*" - illustrati all'assemblea – Favre sostiene che si potrà ulteriormente migliorare il servizio;
- **Consigliere Erik CAMOS:** chiede se gli interventi citati dal Sindaco saranno finanziati con fondi comunali o se si ha in previsione di attingere ai fondi del BIM;
- **Sindaco Francesco FAVRE:** sostiene trattarsi, in buona parte, di interventi minimali e dai costi contenuti che, con le regole attuali, saranno spesati in tariffa. Non appena ci sarà una specifica quantificazione dei costi – prosegue – si verificherà comunque quale strada sia opportuno seguire per il finanziamento delle opere e, se possibile, si accederà senz'altro ai fondi del BIM che, peraltro, è previsto si faccia carico della gestione di tutta la rete acquedottistica regionale. In previsione di ciò è necessario - conclude Favre - farsi trovare pronti con una buona situazione sia delle reti sia delle banche dati e della gestione tariffaria.

VISTI:

- il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, rilasciato dal responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 34, comma 4 del vigente Statuto comunale;

- il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento Comunale di Contabilità e dell'art. 34 comma 5 del vigente Statuto Comunale;
- il parere favorevole in merito alla legittimità, reso dal Segretario dell'ente, ai sensi del combinato disposto dell'art. 9 lettera d), della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 "Norme in materia di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d'Aosta" e dell'art. 49 bis della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 "Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta", nonché dall'art. 34 comma 3 del vigente Statuto Comunale;

CON VOTI espressi in forma palese per alzata di mano:

Consiglieri presenti:	15
Consiglieri astenuti:	4 (Camos – Castiglioni – Jacquemet – Merlin)
Consiglieri votanti:	11
Voti favorevoli:	11
Voti contrari:	nessuno

### **DELIBERA**

1. DI DETERMINARE per l'anno 2022 le tariffe per il servizio di fornitura dell'acqua -- utenze domestiche e non domestiche, come da allegato 1) costituente parte integrante del presente provvedimento;
2. DI DETERMINARE per l'anno 2022 la tariffa relativa al servizio di fognatura e acquedotto come da allegato 2) costituente parte integrante del presente provvedimento;
3. DI DETERMINARE la tariffa relativa al servizio di depurazione in € 0,501 al Mc. (IVA 10% inclusa), come da tariffa di riferimento indicata nella scheda allegata alla convenzione per l'esercizio associato di funzioni comunali per l'anno 2022, approvata con deliberazione della Giunta dell'Unité Mont-Cervin n. 132 del 20.12.2021;
4. DI DARE ATTO che la presente deliberazione costituisce allegato al bilancio di previsione pluriennale 2022/2024, ai sensi dell'art. 172, comma 1, lettera c), del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i e del punto 9.3 del principio contabile applicato alla programmazione All. 4/1 al D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;
5. DI TRASMETTERE, per opportuna conoscenza e per quanto di competenza, agli uffici comunali interessati;
6. DI DARE adeguata informazione delle tariffe qui approvate mediante pubblicazione sul sito internet comunale.

ANNO 2022			
TARIFFA ACQUA POTABILE (IVA ESCLUSA)		CONSUMO MC	TARIFFE €/MC
Domestica	<b>USO DOMESTICO</b>	0-60	0,20756
		61-100	0,40929
		101-200	0,50688
		> 200	0,70365
		CONSUMO MC	TARIFFE €/MC
Non domestica	<b>USO AGRICOLO</b>	0-150	0,20756
		151-225	0,40929
		226-300	0,50688
		> 300	0,59782
	<b>USO ALLEVAMENTO</b>	libero	0,20505
	<b>USO ARTIGIANALE</b>	0-50	0,40929
		51-150	0,50688
		151-225	0,59782
		> 225	0,70365
	<b>USO COMMERCIALE</b>	0-1000	0,40929
		1001-1500	0,50688
		1501 - 2000	0,59782
		> 2000	0,70365
	<b>USO INDUSTRIALE ED EDILE</b>	0-2000	0,40929
		2001-3000	0,50688
		3001-4000	0,59782
		> 4000	0,70365
	<b>ALTRI USI (es. Cottolengo)</b>	0-60	0,20756
		61-100	0,40929
		101-200	0,50688
		> 200	0,70365

QUOTA FISSA	TARIFFE €/AN
	9,6

#### UTENZE PUBBLICHE NON SOGGETTE A TARIFFAZIONE:

- 1) AUTOCONSUMO PUBBLICO: rientrano in tale tipologia le utenze pubbliche quali le scuole, i presidi sanitari, gli edifici pubblici, i centri sportivi, i mercati ecc.
- 2) FONTANE E FONTANILI: rientrano in tale tipologia le fontane, i fontanili e i lavatoi pubblici collegati al pubblico acquedotto
- 3) BOCCHETTE ANTINCENDIO

#### UTENZE PRIVATE NON SOGGETTE A TARIFFAZIONE:

- 1) BOCCHETTE ANTINCENDIO

SCARICO E ALLONTANAMENTO DELLE ACQUE - ANNO 2022

Il canone per il servizio di **fognatura** delle acque provenienti da insediamenti civili è stabilito in **€ 0,1682/MC** (Iva esclusa) di acqua scaricata pari al 100% del volume prelevato

SERVIZIO DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE DI RIFIUTO PER INSEDIAMENTI CIVILI - ANNO 2022

Il canone per il servizio di **depurazione** delle acque di rifiuto per insediamenti civili è stabilito in **€ 0,501/MC** (Iva esclusa) di acqua scaricata pari al 100% del volume prelevato

Letto, confermato e sottoscritto.

In Originale Firmati

Il Presidente  
F.to : FREDERIC PICCOLI

Il Segretario Comunale  
F.to : MANTEGARI Riccardo

---

Parere favorevole espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell'art. 9 comma 1 lettera d) della L.R. 46/1998 e s.m.i., nonché dell'art. 34, comma 3 dello Statuto Comunale.

Il Segretario Comunale  
F.to MANTEGARI Riccardo

---

#### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale ATTESTA che copia della presente deliberazione è posta in pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal 02/03/2022 al 17/03/2022 a norma dell'art. 52 bis della L.R. 07 Dicembre 1998 n.54, come modificata ed integrata dall'art. 7 della L.R. 21 Gennaio 2003 n. 3, ed è esecutiva dal 02/03/2022 a norma dell'art. 52 bis della stessa L.R. 54/1998.

Saint-Vincent, 02/03/2022

Il Segretario Comunale  
F.to MANTEGARI Riccardo

---

#### PARERI

I sottoscritti ai sensi delle leggi e normative regionali vigenti, esprimono sul predetto atto parere favorevole in ordine alle rispettive competenze:

Parere  
in ordine regolarità tecnico-contabile

Esito  
favorevole

Il Responsabile del servizio  
F.to MANTEGARI Riccardo

---

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Saint-Vincent, 02/03/2022

Il Segretario Comunale  
MANTEGARI Riccardo